

Roma, 3 marzo 2020
Prot. ESAT2012/CF/It**A TUTTE LE STRUTTURE**
Loro sedi

OGGETTO: Indicazioni in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a fronte dell'epidemia da coronavirus 2019-nCoV.

Cari colleghi,

il non aver diramato ad oggi alcuna circolare da parte di questo Dipartimento in tema di epidemia da coronavirus 2019-nCoV (meglio conosciuto come Coronavirus) è stata determinata dal dover considerare che il tema riguarda la salute pubblica.

Considerato però che molti cittadini sono anche, a diverso titolo, degli occupati e come sindacato, nei diversi ruoli di rappresentanza, si opera nelle realtà lavorative, al fine di contribuire al contrasto delle numerose *fake news* e allarmismi che si stanno diffondendo, riteniamo utile precisare alcuni aspetti inerenti il tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Confermando (e invitando, chi ancora non lo avesse fatto, a leggere con attenzione) quanto diramato dalle autorità competenti, nazionali e regionali, in continuo aggiornamento (citiamo solo per rilevanza nazionale le circolari del Ministero della Salute del 27/1/2020 - 31/1/2020 - 03/02/2020 - 22/02/2020 e i pronunciamenti del Governo, Delibera del 31 gennaio 2020 - DPCM del 25 febbraio 2020 e del 01/03/2020), rimandando alle indicazioni specifiche emanate per le "zone rosse" e per le Regioni della cd "area gialla", precisiamo quanto segue, suddividendo le questioni in quattro sottogruppi:

- Aziende che tra i rischi valutati nel proprio DVR hanno quelli derivanti da esposizione ad agenti biologici (Titolo X del D.Lgs 81/08 s.m.)

In queste aziende (a partire da quelle che operano nei settori sanitari e di assistenza e cura...), considerato che il rischio di esposizione possa essere anche solo indiretto (in quanto trasferito dai pazienti), tenuto conto che tale rischio si determina nel contesto lavorativo, è previsto si operi una nuova valutazione a fronte di mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute durante lo svolgimento della mansione. Pertanto, a carico del datore di lavoro, vi sarà l'obbligo di effettuare una nuova valutazione ed elaborare specifiche procedure di prevenzione e protezione (compresa l'eventuale adozione di DPI/DPC), aggiornando il DVR (avendo un tempo massimo di 30 gg. dalla valutazione effettuata), in collaborazione con l'RSPP e il medico competente, consultando l'RLS (ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.81/08 s.m.). A carico del datore di lavoro vi saranno anche gli obblighi di comunicazione previsti all'art.269 del D.Lgs.81/08 s.m.). Il medico competente sarà chiamato, di conseguenza, a rivedere il protocollo sanitario.

- Aziende che tra i rischi valutati nel proprio DVR non hanno quelli derivanti da esposizione ad agenti biologici, ma che nello svolgimento delle mansioni si trovino ad operare nelle “zone rosse” o “aree gialle”

In queste aziende (a partire da quelle che svolgono i servizi di igiene e ambiente, cioè raccolta rifiuti, addetti agli sportelli al pubblico...), considerato che il rischio di esposizione si determina in occasione di lavoro nel proprio contesto lavorativo (anche se svolto in esterno), ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/08 s.m., nell'ambito del principio della “valutazione di tutti i rischi”, ma soprattutto nei termini dell'art.266, secondo il quale il campo di applicazione delle norme relative all'esposizione ad agenti biologici è determinato da “tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici”, sarà a carico del datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP e il medico competente, consultando l'RLS, valutare le azioni da porre in essere (al di là del rispettare quanto previsto dalle disposizioni emanate dalle autorità per le zone a rischio specifico), avendo come principio cardine generale il rispetto di quanto disposto all'art.2087 c.c..

- Aziende (tutte le altre) che tra i rischi valutati nel proprio DVR non hanno quelli derivanti da esposizione ad agenti biologici, e che nello svolgimento delle mansioni non si trovino ad operare nelle “zone rosse” o “aree gialle”

In queste aziende (tutte quelle che non rientrano nelle prime due tipologie...), pur considerando che il datore ha sempre l'obbligo di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei propri occupati (ai sensi dell'art.2087 c.c.), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 81/08 s.m., è previsto che “la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata ... in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”, si può affermare che non vi è alcun obbligo a carico del datore di lavoro di svolgere una nuova valutazione dei rischi, aggiornando la precedente e predisponendo nuove misure di prevenzione e protezione (quindi, non dovendo intervenire sul DVR). Questo determinerà anche per il medico competente (che comunque si ritiene opportuno si pronunci, valutando specificatamente le condizioni nelle quali gli occupati si trovino ad operare, ancor più tenendo conto dei fattori trasversali che possono essere significativi, quali l'età e le eventuali inidoneità/idoneità con prescrizioni) a non dover riformulare il protocollo sanitario. Non va, comunque, trascurato che, sulla base di quanto previsto dalle informazioni raccolte nell'All.3 B (art. 40 del D.Lgs 81/08), essendo il medico competente chiamato a trasmettere informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori riferiti anche a rischi per i quali non è previsto espressamente dalla normativa vigente l'obbligo della sorveglianza sanitaria, ma se evidenziati a seguito di valutazione dei rischi, alla luce delle valutazioni di opportunità che il datore di lavoro farà a favore della tutela degli occupati, questa dovrà essere dal medico competente considerata.

- Aziende che tra i propri fornitori, clienti, appaltatori, hanno soggetti che si trovano ad operare anche nelle “zone rosse” o “aree gialle”

In queste aziende dovranno essere considerate procedure diverse. Per quanto concerne gli appaltatori, nell'ambito della cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro (art.26 del D.Lgs 81/08 s.m.) dovranno essere valutati gli eventuali rischi e, se del caso, le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate, inserendo tutte queste indicazioni nel DUVRI (quando previsto) o comunque prevedendo una documentazione specifica a supporto di tali scelte operate (art.26, comma 3-*bis*). Nel caso di fornitori o clienti le valutazioni che verranno svolte e le scelte organizzative, operative e procedurali che verranno prese a tutela degli occupati dovranno essere riportate nel DVR, determinando comunque una modifica che dovrà quindi seguire l'iter previsto per gli aggiornamenti (art.29 del D.Lgs 81/08).

A corredo di quanto precisato, pur considerato che è stato incentivato mediante decretazione specifica d'urgenza (DPCM 25/2/2020) il ricorso al lavoro agile (*smart working*, da svolgersi prioritariamente in casa o luogo non esposto a possibilità di contagio), si precisa di avere adeguata attenzione nelle realtà

lavorative a non porre in essere, senza una ragione effettiva, discriminazioni/disparità di trattamento, consentendo di poter svolgere il lavoro da remoto ad alcuni occupati, non consentendolo ad altri, anche solo perché la propria mansione non lo consente, ingenerando in coloro che si dovessero recare "obbligatoriamente" nel luogo di lavoro, per svolgere la propria mansione, un timore ingiustificato di esposizione a rischio contaminazione.

Si precisa, inoltre, che alcuna disposizione è stata emanata relativamente alla sospensione, anche momentanea, delle regole in tema di privacy (Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003). Pertanto, le informazioni relative al proprio stato di salute non possono essere liberamente chieste, divulgate, catalogate. In questo senso, anche le autocertificazioni che alcune aziende stanno richiedendo, in merito al proprio stato di salute (anche solo in riferimento al Coronavirus), non devono in alcun modo essere considerate a compilazione obbligatoria, se non espressamente previste dalle autorità competenti (Servizi di igiene pubblica, Servizi di prevenzione – ASL). Come suddetto, anche il medico competente non può disporre collettivamente alcuna raccolta di informazioni in merito alla salute degli occupati (anche in forma di autocertificazioni), dovendosi limitare a svolgere il suo ruolo nei termini previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 81/08 s.m.).

Per facilità riportiamo qui di seguito l'elenco delle indicazioni fondamentali da seguire, declinate per i contesti lavorativi. Il datore di lavoro dovrà informare gli occupati di rivolgersi ai Dipartimenti di sanità pubblica di propria competenza (oltre a ricordare l'obbligo in capo ai lavoratori di dare contestuale comunicazione al datore di lavoro) in caso di :

- trasferte o viaggi, negli ultimi 14 giorni, svolti in Paesi ritenuti a rischio (Cina, Iran, Sud Corea);
- viaggi di lavoro effettuati negli ultimi 14 giorni nelle "zone rosse" (verificando l'elenco aggiornato, considerato il costante mutamento della classificazione delle zone a rischio);
- contatto continuativo negli ultimi 14 giorni con persone che hanno effettuato viaggi e trasferte nei Paesi ritenuti a rischio e nelle "zone rosse";
- contatto continuativo negli ultimi 14 giorni con persone alle quali è stato confermato il contagio da Coronavirus;
- sintomi di possibile contagio da Coronavirus (ricordando di rivolgersi solo ai presidi preposti ai controlli, anziché recandosi al pronto soccorso, all'ospedale o dal proprio medico di famiglia).

Infine, si ricorda che i "Dieci comportamenti da seguire" diramati dal Ministero della salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, sono indicazioni che rientrano nelle normali regole da seguire e che dovrebbero essere prassi ordinaria in ogni periodo.

A tale riguardo si richiama l'attenzione sull'assenza di indicazioni relative all'uso indifferenziato di mascherine, all'uso continuo di amuchina o altri disinfettanti particolari, al divieto generalizzato di recarsi in ambienti o luoghi pubblici/di lavoro o di trasporto (se non in zone espressamente indicate).

1 Lavarsi spesso le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%. Lavarsi le mani elimina il virus.

2 Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata

3 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

Il virus si trasmette principalmente per via respiratoria, ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi evita di toccarli con le mani non ben lavate. Le mani, infatti, possono venire a contatto con superfici contaminate dal virus e trasmetterlo al tuo corpo.

4 Coprirsi bocca e naso in caso di starnuti o tosse

Se hai un'infezione respiratoria acuta, evita contatti ravvicinati con le altre persone, tossisci all'interno del gomito o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, indossa una mascherina e lavati le mani. Se ti copri la bocca con le mani potresti contaminare oggetti o persone con cui vieni a contatto.

5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

Allo stato attuale non ci sono evidenze scientifiche che l'uso dei farmaci antivirali prevenga l'infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Gli antibiotici non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Il SARS-CoV-2 è, per l'appunto, un virus e quindi gli antibiotici non vengono utilizzati come mezzo di prevenzione o trattamento, a meno che non subentrino co-infezioni batteriche

6 Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

I disinfettanti chimici che possono uccidere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) sulle superfici includono disinfettanti a base di candeggina / cloro, solventi, etanolo al 75%, acido peracetico e cloroformio. Il tuo medico e il tuo farmacista sapranno consigliarti.

7 Usare la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).

8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che le persone che ricevono pacchi dalla Cina non sono a rischio di contrarre il nuovo coronavirus, perché non è in grado di sopravvivere a lungo sulle superfici. A tutt'oggi non abbiamo alcuna evidenza che oggetti, prodotti in Cina o altrove, possano trasmettere il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2).

9 Contattare il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

Il periodo di incubazione del nuovo coronavirus è compreso tra 1 e 14 giorni. Se sei tornato da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni, o sei stato a contatto con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni, e ti viene febbre, tosse, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, stanchezza chiama il numero verde 1500 del Ministero della Salute per avere informazioni su cosa fare. Indossa una mascherina, se sei a contatto con altre persone, usa fazzoletti usa e getta e lavati bene le mani.

10 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Al momento, non ci sono prove che animali da compagnia come cani e gatti possano essere infettati dal virus. Tuttavia, è sempre bene lavarsi le mani con acqua e sapone dopo il contatto con gli animali da compagnia.

Al fine di promuovere le corrette indicazioni operative, si richiede di diffondere le informazioni contenute nella seguente nota.

Cordiali saluti

Il Segretario Confederale
Angelo Colombini